



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO XIII

Roma,

Prot. n.

Rif. Prot. Entrata n.

e, p.c.

Alle Ragionerie territoriali dello Stato
LORO SEDI

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca - Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e
formazione
dpit@postacert.istruzione.it

All' Ufficio centrale del Bilancio presso il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
rgs.ucb.miur.gedoc@pec.mef.gov.it

OGGETTO: Contratti a tempo determinato per incarichi di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. - Comparto Istruzione e Ricerca - Controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Si fa riferimento a vari quesiti pervenuti dalle Ragionerie territoriali dello Stato in merito al controllo di regolarità amministrativa e contabile dei contratti a tempo determinato del personale scolastico, alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 13-bis del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

La richiamata norma, riguardante la rendicontazione dettagliata dei pagamenti delle competenze fisse e accessorie del personale, al comma 2 precisa che *“la rendicontazione relativa ai pagamenti delle competenze spettanti per incarichi di supplenza del personale del comparto scuola si riferisce anche ai relativi contratti di lavoro a tempo determinato, che conseguentemente sono soggetti esclusivamente a controllo successivo”*.

Posto che da tale previsione normativa, rispondente ad evidenti esigenze di razionalizzazione, discende che il controllo degli incarichi in parola viene effettuato in sede di controllo successivo sui pagamenti dei quali costituiscono atto presupposto, occorre evidenziare che non tutti i contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola sono assoggettati a controllo successivo, ma solamente quelli relativi al conferimento di incarichi di supplenza.

Al riguardo, si ritiene che per “incarichi di supplenza”, ai fini dell’assoggettamento al controllo successivo, debbano intendersi gli incarichi a tempo determinato previsti dai decreti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 dicembre 2000, n. 430, e del 13 giugno 2007, n. 131, che disciplinano rispettivamente le supplenze del personale A.T.A. e le supplenze del personale docente ed educativo.

Pertanto, si è dell’avviso che siano da sottoporsi esclusivamente a controllo successivo i contratti a tempo determinato aventi ad oggetto le supplenze annuali per la copertura dei ruoli di organico vacanti, le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura dei posti non vacanti e le supplenze temporanee per ogni altra diversa necessità di sostituzione.

Si reputa che non costituiscano eccezione alla regola dell’assoggettamento al solo controllo successivo, ex art. 13-bis del decreto legislativo n. 123/2011, i contratti a tempo determinato con i quali vengono affidati gli incarichi annuali per l’insegnamento della religione cattolica, contemplati dalla nota MIUR n. 38905 del 28 agosto 2019, per l’anno scolastico 2019/2020, nonché da quella analoga emanata per il precedente anno scolastico; tali contratti, nei casi in cui il docente non sia ancora in possesso degli specifici titoli di servizio richiesti secondo il nuovo sistema di qualificazione professionale in vigore dal 1° settembre 2017, devono essere stipulati fino al termine delle lezioni e sono suscettibili di trasformazione in contratti annuali, con scadenza al 31/8, ove il docente consegua il titolo di studio mancante entro il 31 dicembre 2019.

Peraltro, la peculiare procedura prevista per la definizione degli organici dei docenti di religione cattolica, in conseguenza della non obbligatorietà dell’insegnamento della materia, nonché dei particolari titoli di servizio richiesti dalla nuova disciplina per l’accesso alle relative graduatorie, richiede uno specifico riscontro in sede di controllo successivo.

Parimenti, non sfuggono alla predetta regola, i pagamenti stipendiali e relativi contratti di lavoro, spettanti al personale A.T.A. di ruolo che abbia accettato un incarico di supplenza, di durata non inferiore ad un anno, rientrante nella previsione normativa di cui all’art. 59 del CCNL

2006/2009, che prevede, tra l'altro, il mantenimento senza assegni, complessivamente per tre anni, della titolarità della sede.

Non si ritengono, invece, “supplenze” ai fini dell'assoggettamento a controllo successivo, gli incarichi a tempo determinato dei Dirigenti Scolastici e quelli riguardanti il personale appartenente al profilo professionale dei D.S.G.A., che in caso di assenza viene sostituito secondo le modalità ed i criteri previsti dalle norme contrattuali vigenti, come pure ogni altra tipologia di incarico lavorativo a tempo determinato negli istituti scolastici non espressamente contemplata dai richiamati decreti n. 430/2000 e n. 131/2007.

Per tali atti, fermo restando l'inserimento dei pagamenti stipendiali ad essi conseguenti, effettuati tramite il sistema del cd. “cedolino unico”, nella rendicontazione informatizzata di cui all'art. 13-bis, nulla è mutato in ordine al controllo preventivo, al quale continuano ad essere sottoposti.

Quanto agli incarichi di supplenza nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), inserite nel Comparto dell'Istruzione e Ricerca, con specifica sezione nel Contratto Collettivo Nazionale Quadro 2016-2018 sottoscritto il 19 aprile 2018, almeno nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico, si ritiene che la previsione di cui all'art. 13-bis, comma 2, sopra esaminata, che fa riferimento generico al personale del “comparto scuola”, si applichi anche a tali incarichi, in virtù di una lettura della norma in un'ottica non strettamente letterale, bensì analogica e sistematica, avendo riguardo al contesto normativo in evoluzione ed alla *ratio* sottesa alla disposizione stessa, volta alla razionalizzazione ed alla maggiore efficacia dei controlli.

Il Ragioniere Generale dello Stato